

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G11377 del 05/08/2014

Proposta n. 13415 del 01/08/2014

Oggetto:

Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. e Reg. (CE) n.1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 destinati a diventare vini IG e DO e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica per la campagna vitivinicola 2014/2015 nella Regione Lazio.

Proponente:

Estensore	PEPE PAOLO	_____
Responsabile del procedimento	PEPE PAOLO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____ _____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. e Reg. (CE) n.1234/2007 e s.s. m.m. e i.i. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 destinati a diventare vini IG e DO e dei vini senza denominazione di origine e/o indicazione geografica per la campagna vitivinicola 2014/2015 nella Regione Lazio.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii. recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la D.G.R. n. 85 del 30 aprile 2013, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” del Dipartimento Istituzionale e Territorio al dott. Roberto Ottaviani;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (UE) N. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008 e s.s. m.m.e i.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la Legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “*Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*”, in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 278 dell’ 9 ottobre 2012 avente ad oggetto: “*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli*”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “*Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”;

VISTA la nota dell’Area “*Politiche di Mercato ed Organizzazione Filiera. Progettazione Integrata*” n. 379287 del 2 luglio 2014 con la quale è stato chiesto alle Aree Decentrate Agricoltura di fornire la

valutazione relativa all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 sulla base delle informazioni concernenti il ciclo colturale della vite rilevato a livello provinciale;

VISTE le note delle Aree Decentrate Agricoltura di:

- Roma n. 408846 del 15 luglio 2014 con la quale si esprime parere favorevole all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 destinati alla produzione di vini IGP e DOP entro i limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base delle relazioni tecniche presentate dalle più rappresentative cantine operanti nel territorio provinciale;
- Frosinone n. 412293 del 17 luglio 2014 con la quale si esprime parere favorevole all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 destinati alla produzione dei prodotti della vendemmia 2014 entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria, sulla base delle relazioni tecniche presentate dalle più rappresentative cantine operanti nel territorio provinciale ;
- Viterbo n. 397727 del 10 luglio 2014 con la quale si chiede, per i prodotti della vendemmia 2014, l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, sulla base delle richieste avanzate dalle Cantine maggiormente rappresentative del territorio provinciale e sulla base dell'andamento pluviometrico;
- Latina n. 401939 del 11 luglio 2014 con la quale si esprime parere favorevole all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti per la vendemmia 2014, sulla base delle richieste inoltrate da cinque cantine maggiormente rappresentative del territorio provinciale;
- Rieti n. 402853 del 11 luglio 2014 con la quale si esprime parere favorevole all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti per la vendemmia 2014, sulla base delle istanze rappresentate dal territorio e delle specifiche condizioni vegetative e climatiche verificatesi nella provincia;

VISTA la nota prot. n. 5637 del 15 luglio 2014 del Servizio Integrato Agrometeorologico (SIARL) dell'ARSIAL con la quale viene trasmessa una relazione agro-climatica (2 documenti) di analisi dell'evoluzione dell'attività vegetativa della vite in rapporto all'andamento climatico nel periodo compreso tra agosto 2013 e luglio 2014, con particolare riferimento alle zone vitate della regione; nella relazione climatica vengono evidenziate abbondanti piogge autunnali soprattutto nelle zone a nord confinanti con la Toscana, la provincia di Rieti e la fascia trasversale tra Latina e Frosinone; sono state registrate cumulate di pioggia superiori alle medie storiche di 40-60 mm, con elevata frequenza dei giorni piovosi rilevata su buona parte del territorio regionale nei mesi di novembre, gennaio-febbraio e seconda decade di giugno 2014; riguardo l'evoluzione dell'attività vegetativa della vite, emerge che i venti caratteristici quali scirocco, maestrale e tramontana hanno determinato nella stagione invernale temperature miti e scarse gelate, fenomeni che hanno comportato un germogliamento anticipato (per le varietà di riferimento: Merlot e Trebbiano toscano) rispetto alla media dell'ultimo decennio di 4/6 giorni, mentre la primavera calda abbinata con un clima più fresco rilevato nel mese di maggio ha determinato un ritardo della fioritura di circa 3/5 giorni; la relazione conclude che *“l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite e l'evolversi dell'andamento climatico fanno supporre la necessità di autorizzare, per la vendemmia 2014, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini prodotti nel Lazio”*;

VISTA la nota n. 30 del 30 giugno 2014 presentata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto con la quale, con riferimento alla Denominazioni di Origine Controllata “Orvieto” e “Rosso Orvietano” si chiede l'autorizzazione all'arricchimento dei mosti tramite mosti concentrati e rettificati per la campagna vitivinicola 2013/2014;

VISTA la nota n. 39 del 24 luglio 2014 pervenuta con n. prot. 438943/04/22 del 30 luglio 2014 dalla Veliterna Vini Srl con allegata relazione tecnica con cui si chiede, a causa delle particolari condizioni climatiche, che venga autorizzato l'arricchimento del grado alcolometrico;

VISTA la nota pervenuta tramite posta elettronica del 01 agosto 2014 della Regione Umbria – Giunta regionale – Servizio Politiche Agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale, Sezione Produzioni vegetali con la quale si comunica il parere favorevole all'autorizzazione dell'aumento volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 nella misura massima consentita dalla vigente normativa, ottenuti dalle superfici vitate ricadenti nel territorio della Regione Umbria, ivi compresi i vini DO “Orvieto”;

CONSIDERATO che l'Allegato VIII, parte I, del sopra citato Reg. UE n. 1308/2013 prevede che quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del medesimo regolamento;

DATO ATTO che dalla sopra descritta documentazione pervenuta all'Area "Politiche di Mercato ed Organizzazione Filiera. Progettazione Integrata" emerge l'avvenuta sussistenza delle condizioni climatiche tali da giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014 e quindi la presenza dei presupposti giustificativi per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del Reg. UE 1308/2013;

CONSIDERATO che l'articolo n. 2 paragrafo 2 del sopra citato Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012 stabilisce che i provvedimenti autorizzativi contengono il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento e il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata ed in particolare all'*Allegato VIII* del Reg. UE n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. e al Decreto MIPAAF n. 278/2012 e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari;

RITENUTO pertanto di autorizzare nella Regione Lazio, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. UE n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i.:

- L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere ottenuto esclusivamente:
 - a) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
 - b) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - c) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
- Ciascuna delle precedenti operazioni esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- L'aggiunta di saccarosio di cui alle precedenti lettere a) e b) può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle zone viticole A, B e C, salvo i vigneti situati, tra l'altro, in Italia.

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di autorizzare nella Regione Lazio, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. UE n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i.:

- L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può essere ottenuto esclusivamente:
 - d) per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
 - e) per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;
 - f) per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
- Ciascuna delle precedenti operazioni esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- L'aggiunta di saccarosio di cui alle precedenti lettere a) e b) può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle zone viticole A, B e C, salvo i vigneti situati, tra l'altro, in Italia.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto OTTAVIANI